

# Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

## Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione

Approvato dal Consiglio Comunale in data 10.03.2000 con deliberazione nr. 15.

### Art. 1 Istituto dell'accertamento con adesione - Principi generali

1. Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, per migliorare il rapporto con i propri contribuenti, per semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, e per prevenire od estinguere procedimenti contenziosi, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 218 del 19.06.1997 e secondo le disposizioni seguenti.

### Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione è ammessa nei casi di rettifica e di accertamento d'ufficio, e, pertanto, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati ai rapporti tributario purché quest'ultimo si impegni alla definizione dell'intera obbligazione tributaria.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di valutazione. Pertanto esulano dal campo applicativo dell'Istituto tutte le cosiddette "questioni di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile da elementi certi.
4. L'ufficio qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il potere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

### Art. 3 Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato sia su iniziativa dell'ufficio (la competenza spetta al Responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione dell'accertamento) che su istanza del contribuente e ciò subordinatamente all'avvenuta notifica dell'atto di imposizione.

### Art. 4 Procedimento ad iniziativa d'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'atto di imposizione, può invitare il contribuente a comparire per l'eventuale definizione delle obbligazioni tributarie, mediante l'applicazione dell'accertamento con adesione.
2. L'invito, contenente l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, gli elementi identificativi della denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento, l'ora, il giorno ed il luogo della comparizione, deve essere comunicato al contribuente mediante lettera raccomandata o mediante notifica.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito dell'ufficio, non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiedere l'applicazione dell'istituto dopo la notifica dell'atto di imposizione.

### Art. 5 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, anteriormente alla eventuale impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Tuttavia, l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
5. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

### Art. 6 Atto di accertamento con adesione

1. Qualora l'atto di imposizione venga definito con il contribuente, l'ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione.
2. L'atto di accertamento con adesione va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo, quando previsto dalla legge e nominato dalla Giunta Comunale, o dal Responsabile del Servizio nominato dal Sindaco, nei rimanenti casi.
3. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui fonda la definizione, nonché il tributo, gli interessi e le sanzioni dovuti in conseguenza alla definizione.

### Art. 7 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, con le modalità indicate nell'atto di adesione, delle somme ivi indicate, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
2. Entro dieci giorni dalla data del versamento, il contribuente deve far pervenire all'ufficio copia della quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
3. Limitatamente alla tassa rifiuti, l'ufficio provvede direttamente ad iscrivere a ruolo le somme risultanti dall'atto di accertamento (tributo, sanzioni ed interessi).
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, sulla base di comprovate eccezionali difficoltà finanziarie, il pagamento rateale, fino ad 8 (otto) rate trimestrali di pari importo, quando la somma dovuta supera l'importo di 5.000.000. In tal caso solo l'importo della 1<sup>a</sup> rata deve essere versato entro venti giorni dalla redazione dall'atto di accertamento con adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Inoltre, per il versamento di tali somme, il contribuente è tenuto a presentare garanzia, con le modalità dell'art. 38 del DPR n. 633 del 26/10/72, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

### **Art. 8 Conseguenze della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta che lo stesso atto non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude però la facoltà da parte dell'ufficio, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge, nel caso di sopravvenuta conoscenza da parte dell'Ufficio di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

### **Art. 9 Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni si applicano nella misura di  $\frac{1}{4}$  del minimo previsto dalla legge.
2. Non sono di contro riducibili le sanzioni conseguenti l'attività di liquidazione del tributo (dichiarazioni di carattere formale, omissi o ritardati versamenti di tributo).

### **Art. 10 Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2000.  
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 218 del 19.06.1997.  
E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.